

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1526 DEL 21/09/2023

O G G E T T O

ATTO DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER UTILIZZO TEMPORANEO DELL'AREA DA DESTINARE AD USO PARCHEGGIO PUBBLICO IDENTIFICATA AL FOGLIO 77 MAPP.LI NN. 975 E 459 DEL COMUNE DI VICENZA.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1552/23

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 252/2021 veniva approvato il progetto definitivo aggiornato denominato “Adeguamento Gruppo Operatorio e Terapie Intensive Ospedale San Bortolo di Vicenza – Intervento C Ex Seminario” con un quadro economico complessivo di € 22.560.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e IVA) e indetta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'espletamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 869/2022, veniva aggiudicato l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione al fine dell'adeguamento dei locali dell'ex Seminario - Intervento C [CUP I39H11000550001].

Rilevato che la realizzazione di tale intervento comporta l'utilizzo dell'attuale parcheggio dipendenti presso l'area ex Seminario come “zona cantiere” e quindi l'Azienda ULSS 8 Berica ha necessità di individuare, per il periodo di due anni e comunque per il periodo di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario, un'area limitrofa all'Ospedale San Bortolo che consenta di realizzare 150 posti auto in sostituzione “temporanea” di quelli utilizzati nell'attuale area.

Considerato che l'Azienda ULSS 8 Berica ha verificato l'esistenza di un'area da acquisire in comodato/locazione da allestire a parcheggio pubblico nelle aree limitrofe al Presidio Ospedaliero di Vicenza ed ha individuato come unica soluzione l'area identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza.

Tutto ciò premesso, si propone di procedere con l'adozione dell'atto di convenzione (Allegato 1) per l'utilizzo dell'area da destinare ad uso parcheggio pubblico come sopra individuata impegnandosi a farsi carico della completa cura, custodia e pulizia del parcheggio nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ivi compreso del verde realizzato, dei relativi impianti di esercizio al fine di mantenerla in buono stato di conservazione ed in perfetta efficienza ed in conformità alla normativa in tema di sicurezza. L'atto di convenzione ha decorrenza dal 01 agosto 2023 al 31 luglio 2025 e coinciderà con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario al fine della sostituzione “temporanea” dei parcheggi per i dipendenti attualmente previsti nell'area.

Rilevato che la spesa complessiva euro 80.000,00 per l'utilizzo degli spazi in convenzione trova adeguata copertura economica con fondi propri di bilancio e viene imputata al conto 0209000040 “Immobilizzazioni in corso – Fabbricati” /JTEC - cod. progetto “T001 - Ex Sesto Lotto” alla voce B4) Imprevisti del Quadro Economico approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 252/2021.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato atto di convenzione (All. 1) per la definizione dei rapporti giuridici ed economici conseguenti per l'utilizzo dell'area identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza da destinare ad uso parcheggio pubblico che consenta di realizzare 150 posti auto in sostituzione "temporanea" di quelli utilizzati presso l'area ex Seminario;
3. di stabilire che la convenzione decorre dal 01 agosto 2023 al 31 luglio 2025 e coinciderà con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario al fine della sostituzione "temporanea" dei parcheggi per i dipendenti attualmente previsti nell'area;
4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 80.000,00 per l'utilizzo degli spazi in convenzione trova adeguata copertura economica con fondi propri di bilancio e viene imputata al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso – Fabbricati" /JTEC - cod. progetto "T001 - Ex Sesto Lotto" alla voce B4) Imprevisti del Quadro Economico approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 252/2021
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

Con la presente scrittura privata,

L'Azienda ULSS 8 BERICA con sede legale in Viale Rodolfi, 7 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

le parti concedenti:

Giaretta Paola (c.f. GRTPLA48P58L840O), Zaccaria Luca (c.f. ZCCLCU77E26L840V), Zaccaria Francesco (c.f. ZCCFNC83E12L840Z), quali eredi del signor Zaccaria Gianni (c.f. ZCCGNN46E11L840Z) – comproprietari e domiciliati presso avv. Mauro Contin;

Zaccaria Roberto (c.f. ZCCRRT49H10L840Q) – comproprietario e domiciliato presso l'avv. Gianluca De Blasio;

Vicenza Progetti s.r.l. (c.f. e p.i. 03095780247) - avente diritto sull'Area e domiciliato presso l'avv. Angelo Perin;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 869/2022, l'Azienda ULSS 8 Berica ha affidato la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione al fine dell'adeguamento dei locali dell'ex Seminario;
- la realizzazione di tale intervento comporta l'utilizzo dell'attuale parcheggio dipendenti come "area cantiere" e quindi l'Azienda ULSS 8 Berica ha necessità di individuare un'area limitrofa all'Ospedale San Bortolo che consenta di realizzare 150 posti auto in sostituzione "temporanea" di quelli utilizzati nell'attuale area ex Seminario;
- le parti concedenti indicate in epigrafe sono proprietari/aventi diritto dell'area, ubicata in Vicenza, Viale Fratelli Bandiera, identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza;
- le parti concedenti dichiarano di aver promesso in vendita l'area in parola alla società Cubo S.r.l., da cui hanno tuttavia ottenuto, prima d'ora, il nulla osta per poter concedere lo sfruttamento dell'area all'azienda ULSS 8 Berica nei termini di cui al seguente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo dell'area da destinare ad uso parcheggio pubblico identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza e meglio perimetrata in colore giallo tratteggiato per ragioni dell'uso nella allegata planimetria che viene allegata al presente atto di cui costituisce sub. 1 parte integrante alle condizioni contenute di seguito nel presente atto. L'area oggetto della convenzione ad uso parcheggio potrà essere utilizzata da personale dipendente e/o

Giaretta Paola
Zaccaria Roberto
Zaccaria Francesco
Zaccaria Luca
Cubo S.r.l.

Per

convenzionato dell'Azienda ULSS 8 Berica e per tale scopo verrà delimitata con recinzione, sbarra in ingresso - uscita e dotato di apposita segnaletica.

Articolo 2 - Obblighi dell'Azienda Ulss 8

L'Azienda ULSS 8 Berica dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell'attività.

L'Azienda ULSS 8 Berica si impegna a farsi carico della completa cura, custodia e pulizia del parcheggio nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ivi compreso del verde realizzato, dei relativi impianti di esercizio al fine di mantenerla in buono stato di conservazione ed in perfetta efficienza ed in conformità alla normativa in tema di sicurezza vigenti e sopravvenute. Infine, dovrà sostenere esclusivamente le sole spese di manutenzione ordinaria dell'area aggiuntiva perimetrata in colore verde.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata prevista di anni due, decorrenti dal 01 Agosto 2023 al 31 Luglio 2025. Quest'ultima data termine perentorio e tassativo per la restituzione.

La durata della convenzione coinciderà con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario al fine della sostituzione "temporanea" dei parcheggi per i dipendenti attualmente previsti nell'area.

Art. 4 - Consegna

L'area viene consegnata con la sottoscrizione del presente atto all'Azienda ULSS 8 Berica, la quale dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell'attività.

L'Azienda ULSS 8 Berica esonera la Proprietà da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi e difformità dell'area e delle relative opere di allestimento a parcheggio, assumendo a proprio carico ogni rischio ed onere relativo all'ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione. Con la consegna dell'area l'Azienda ULSS 8 Berica viene costituito custode ad ogni effetto dell'area, assumendo ogni conseguente responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi a causa o in occasione dell'uso. A tal fine esonera la Proprietà da qualsiasi responsabilità al riguardo e si obbliga a manlevarlo da eventuali pretese di terzi danneggiati, assumendo la relativa lite anche in sede giudiziale.

Art. 5 - Rapporti economici

L'Azienda Ulss 8 corrisponderà, per l'utilizzo degli spazi di cui al precedente art. 1, la cifra di ottantamila euro complessivi per il periodo di 2 anni e in ogni caso coincidente con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario.

Il canone verrà corrisposto secondo le seguenti scadenze:

- 01/08/2023 - 1^ rata di € 25.000,00 con pagamento entro 30gg dalla firma del contratto;
- 01/02/2024 - 2^ rata di € 25.000,00 con pagamento a detta data;
- 01/08/2024 - 3^ rata di € 15.000,00 con pagamento a detta data;

Giuseppina Gadea

Franco Tassinari

Luca Tassinari

Bu

– 01/02/2025 - 4^ rata di € 15.000,00 con pagamento a detta data.

Art. 6 - Restituzione dell'immobile e penali.

Alla scadenza della convenzione ed in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa intervenga, l'Azienda ULSS 8 Berica è tenuto a restituire l'area alla Proprietà in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso. L'area dovrà essere restituita libera da persone e cose di pertinenza dell'Azienda ULSS 8 Berica.

La **penale** per l'eventuale ritardo nella riconsegna dell'Area dopo il 31 luglio 2025 viene determinata in euro 1.000,00 pro die, fatto salvo l'eventuale maggior danno derivante esclusivamente dalla ritardata consegna.

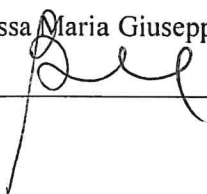
Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dalla Proprietà saranno raccolti e trattenuti presso l'Azienda ULSS 8 Berica per la finalità di gestione del rapporto contrattuale e per i conseguenti adempimenti procedurali previsti dalla normativa. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga, anche attraverso mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente convenzione. Le parti garantiscono, altresì, la sicurezza dei dati personali trattati con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

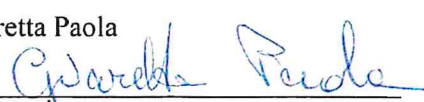
Vicenza, lì

Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica

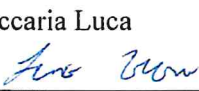
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina



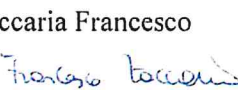
Giaretta Paola



Zaccaria Luca



Zaccaria Francesco



Zaccaria Roberto

Vicenza Progetti s.r.l.

bu

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

Con la presente scrittura privata,

L'Azienda ULSS 8 BERICA con sede legale in Viale Rodolfi, 7 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

le parti concedenti:

Giaretta Paola (c.f. GRTPLA48P58L840O), Zaccaria Luca (c.f. ZCCLCU77E26L840V), Zaccaria Francesco (c.f. ZCCFNC83E12L840Z), quali eredi del signor Zaccaria Gianni (c.f. ZCCGNN46E11L840Z) – comproprietari e domiciliati presso avv. Mauro Contin;

Zaccaria Roberto (c.f. ZCCRRT49H10L840Q) – comproprietario e domiciliato presso l'avv. Gianluca De Blasio;

Vicenza Progetti s.r.l. (c.f. e p.i. 03095780247) - avente diritto sull'Area e domiciliato presso l'avv. Angelo Perin;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 869/2022, l'Azienda ULSS 8 Berica ha affidato la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione al fine dell'adeguamento dei locali dell'ex Seminario;
- la realizzazione di tale intervento comporta l'utilizzo dell'attuale parcheggio dipendenti come "area cantiere" e quindi l'Azienda ULSS 8 Berica ha necessità di individuare un'area limitrofa all'Ospedale San Bortolo che consenta di realizzare 150 posti auto in sostituzione "temporanea" di quelli utilizzati nell'attuale area ex Seminario;
- le parti concedenti indicate in epigrafe sono proprietari/aventi diritto dell'area, ubicata in Vicenza, Viale Fratelli Bandiera, identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza;
- le parti concedenti dichiarano di aver promesso in vendita l'area in parola alla società Cubo S.r.l., da cui hanno tuttavia ottenuto, prima d'ora, il nulla osta per poter concedere lo sfruttamento dell'area all'azienda ULSS 8 Berica nei termini di cui al seguente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo dell'area da destinare ad uso parcheggio pubblico identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza e meglio perimetrata in colore giallo tratteggiato per ragioni dell'uso nella allegata planimetria che viene allegata al presente atto di cui costituisce sub. 1 parte integrante alle condizioni contenute di seguito nel presente atto. L'area oggetto della convenzione ad uso parcheggio potrà essere utilizzata da personale dipendente e/o



convenzionato dell'Azienda ULSS 8 Berica e per tale scopo verrà delimitata con recinzione, sbarra in ingresso - uscita e dotato di apposita segnaletica.

Articolo 2 - Obblighi dell'Azienda Ulss 8

L'Azienda ULSS 8 Berica dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell'attività.

L'Azienda ULSS 8 Berica si impegna a farsi carico della completa cura, custodia e pulizia del parcheggio nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ivi compreso del verde realizzato, dei relativi impianti di esercizio al fine di mantenerla in buono stato di conservazione ed in perfetta efficienza ed in conformità alla normativa in tema di sicurezza vigenti e sopravvenute. Infine, dovrà sostenere esclusivamente le sole spese di manutenzione ordinaria dell'area aggiuntiva perimetrata in colore verde.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata prevista di anni due, decorrenti dal 01 Agosto 2023 al 31 Luglio 2025. Quest'ultima data termine perentorio e tassativo per la restituzione.

La durata della convenzione coinciderà con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario al fine della sostituzione "temporanea" dei parcheggi per i dipendenti attualmente previsti nell'area.

Art. 4 - Consegna

L'area viene consegnata con la sottoscrizione del presente atto all'Azienda ULSS 8 Berica, la quale dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell'attività.

L'Azienda ULSS 8 Berica esonera la Proprietà da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi e difformità dell'area e delle relative opere di allestimento a parcheggio, assumendo a proprio carico ogni rischio ed onere relativo all'ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione. Con la consegna dell'area l'Azienda ULSS 8 Berica viene costituito custode ad ogni effetto dell'area, assumendo ogni conseguente responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi a causa o in occasione dell'uso. A tal fine esonera la Proprietà da qualsiasi responsabilità al riguardo e si obbliga a manlevarlo da eventuali pretese di terzi danneggiati, assumendo la relativa lite anche in sede giudiziale.

Art. 5 - Rapporti economici

L'Azienda Ulss 8 corrisponderà, per l'utilizzo degli spazi di cui al precedente art. 1, la cifra di ottantamila euro complessivi per il periodo di 2 anni e in ogni caso coincidente con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario.

Il canone verrà corrisposto secondo le seguenti scadenze:

- 01/08/2023 - 1^ rata di € 25.000,00 con pagamento entro 30gg dalla firma del contratto;
- 01/02/2024 - 2^ rata di € 25.000,00 con pagamento a detta data;
- 01/08/2024 - 3^ rata di € 15.000,00 con pagamento a detta data;



- 01/02/2025 - 4^ rata di € 15.000,00 con pagamento a detta data.

Art. 6 - Restituzione dell'immobile e penali.

Alla scadenza della convenzione ed in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa intervenga, l'Azienda ULSS 8 Berica è tenuto a restituire l'area alla Proprietà in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso. L'area dovrà essere restituita libera da persone e cose di pertinenza dell'Azienda ULSS 8 Berica.

La **penale** per l'eventuale ritardo nella riconsegna dell'Area dopo il 31 luglio 2025 viene determinata in euro 1.000,00 pro die, fatto salvo l'eventuale maggior danno derivante esclusivamente dalla ritardata consegna.

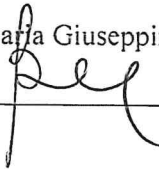
Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dalla Proprietà saranno raccolti e trattenuti presso l'Azienda ULSS 8 Berica per la finalità di gestione del rapporto contrattuale e per i conseguenti adempimenti procedurali previsti dalla normativa. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga, anche attraverso mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente convenzione. Le parti garantiscono, altresì, la sicurezza dei dati personali trattati con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

Vicenza, li 31.07.2023

Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica

dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

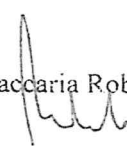


Giaretta Paola

Zaccaria Luca

Zaccaria Francesco

Zaccaria Roberto



Vicenza Progetti s.r.l.

per

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

Con la presente scrittura privata,

L'Azienda ULSS 8 BERICA con sede legale in Viale Rodolfi, 7 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

le parti concedenti:

Giaretta Paola (c.f. GRTPLA48P58L840O), Zaccaria Luca (c.f. ZCCLCU77E26L840V), Zaccaria Francesco (c.f. ZCCFNC83E12L840Z), quali eredi del signor Zaccaria Gianni (c.f. ZCCGNN46E11L840Z) – comproprietari e domiciliati presso avv. Mauro Contin;

Zaccaria Roberto (c.f. ZCCRRT49H10L840Q) – comproprietario e domiciliato presso l'avv. Gianluca De Blasio;

Vicenza Progetti s.r.l. (c.f. e p.i. 03095780247) - avente diritto sull'Area e domiciliato presso l'avv. Angelo Perin;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 869/2022, l'Azienda ULSS 8 Berica ha affidato la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione al fine dell'adeguamento dei locali dell'ex Seminario;
- la realizzazione di tale intervento comporta l'utilizzo dell'attuale parcheggio dipendenti come "area cantiere" e quindi l'Azienda ULSS 8 Berica ha necessità di individuare un'area limitrofa all'Ospedale San Bortolo che consenta di realizzare 150 posti auto in sostituzione "temporanea" di quelli utilizzati nell'attuale area ex Seminario;
- le parti concedenti indicate in epigrafe sono proprietari/aventi diritto dell'area, ubicata in Vicenza, Viale Fratelli Bandiera, identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza;
- le parti concedenti dichiarano di aver promesso in vendita l'area in parola alla società Cubo S.r.l., da cui hanno tuttavia ottenuto, prima d'ora, il nulla osta per poter concedere lo sfruttamento dell'area all'azienda ULSS 8 Berica nei termini di cui al seguente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo dell'area da destinare ad uso parcheggio pubblico identificata al Foglio 77 mapp.li nn. 975 e 459 del Comune di Vicenza e meglio perimetrata in colore giallo tratteggiato per ragioni dell'uso nella allegata planimetria che viene allegata al presente atto di cui costituisce sub. 1 parte integrante alle condizioni contenute di seguito nel presente atto. L'area oggetto della convenzione ad uso parcheggio potrà essere utilizzata da personale dipendente e/o

convenzionato dell'Azienda ULSS 8 Berica e per tale scopo verrà delimitata con recinzione, sbarra in ingresso - uscita e dotato di apposita segnaletica.

Articolo 2 - Obblighi dell'Azienda Ulss 8

L'Azienda ULSS 8 Berica dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell'attività.

L'Azienda ULSS 8 Berica si impegna a farsi carico della completa cura, custodia e pulizia del parcheggio nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ivi compreso del verde realizzato, dei relativi impianti di esercizio al fine di mantenerla in buono stato di conservazione ed in perfetta efficienza ed in conformità alla normativa in tema di sicurezza vigenti e sopravvenute. Infine, dovrà sostenere esclusivamente le sole spese di manutenzione ordinaria dell'area aggiuntiva perimetrata in colore verde.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata prevista di anni due, decorrenti dal 01 Agosto 2023 al 31 Luglio 2025. Quest'ultima data termine perentorio e tassativo per la restituzione.

La durata della convenzione coinciderà con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario al fine della sostituzione "temporanea" dei parcheggi per i dipendenti attualmente previsti nell'area.

Art. 4 - Consegna

L'area viene consegnata con la sottoscrizione del presente atto all'Azienda ULSS 8 Berica, la quale dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell'attività.

L'Azienda ULSS 8 Berica esonera la Proprietà da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi e difformità dell'area e delle relative opere di allestimento a parcheggio, assumendo a proprio carico ogni rischio ed onere relativo all'ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione. Con la consegna dell'area l'Azienda ULSS 8 Berica viene costituito custode ad ogni effetto dell'area, assumendo ogni conseguente responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi a causa o in occasione dell'uso. A tal fine esonera la Proprietà da qualsiasi responsabilità al riguardo e si obbliga a manlevarlo da eventuali pretese di terzi danneggiati, assumendo la relativa lite anche in sede giudiziale.

Art. 5 - Rapporti economici

L'Azienda Ulss 8 corrisponderà, per l'utilizzo degli spazi di cui al precedente art. 1, la cifra di ottantamila euro complessivi per il periodo di 2 anni e in ogni caso coincidente con la durata di realizzazione delle opere del cantiere presso l'ex Seminario.

Il canone verrà corrisposto secondo le seguenti scadenze:

- 01/08/2023 - 1^ rata di € 25.000,00 con pagamento entro 30gg dalla firma del contratto;
- 01/02/2024 - 2^ rata di € 25.000,00 con pagamento a detta data;
- 01/08/2024 - 3^ rata di € 15.000,00 con pagamento a detta data;



- 01/02/2025 - 4ª rata di € 15.000,00 con pagamento a detta data.

Art. 6 - Restituzione dell'immobile e penali.

Alla scadenza della convenzione ed in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa intervenga, l'Azienda ULSS 8 Berica è tenuto a restituire l'area alla Proprietà in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso. L'area dovrà essere restituita libera da persone e cose di pertinenza dell'Azienda ULSS 8 Berica.

La penale per l'eventuale ritardo nella riconsegna dell'Area dopo il 31 luglio 2025 viene determinata in euro 1.000,00 pro die, fatto salvo l'eventuale maggior danno derivante esclusivamente dalla ritardata consegna.

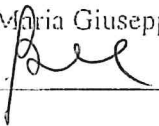
Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dalla Proprietà saranno raccolti e trattenuti presso l'Azienda ULSS 8 Berica per la finalità di gestione del rapporto contrattuale e per i conseguenti adempimenti procedurali previsti dalla normativa. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga, anche attraverso mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente convenzione. Le parti garantiscono, altresì, la sicurezza dei dati personali trattati con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

Vicenza, li

Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica

dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina



Giarretta Paola

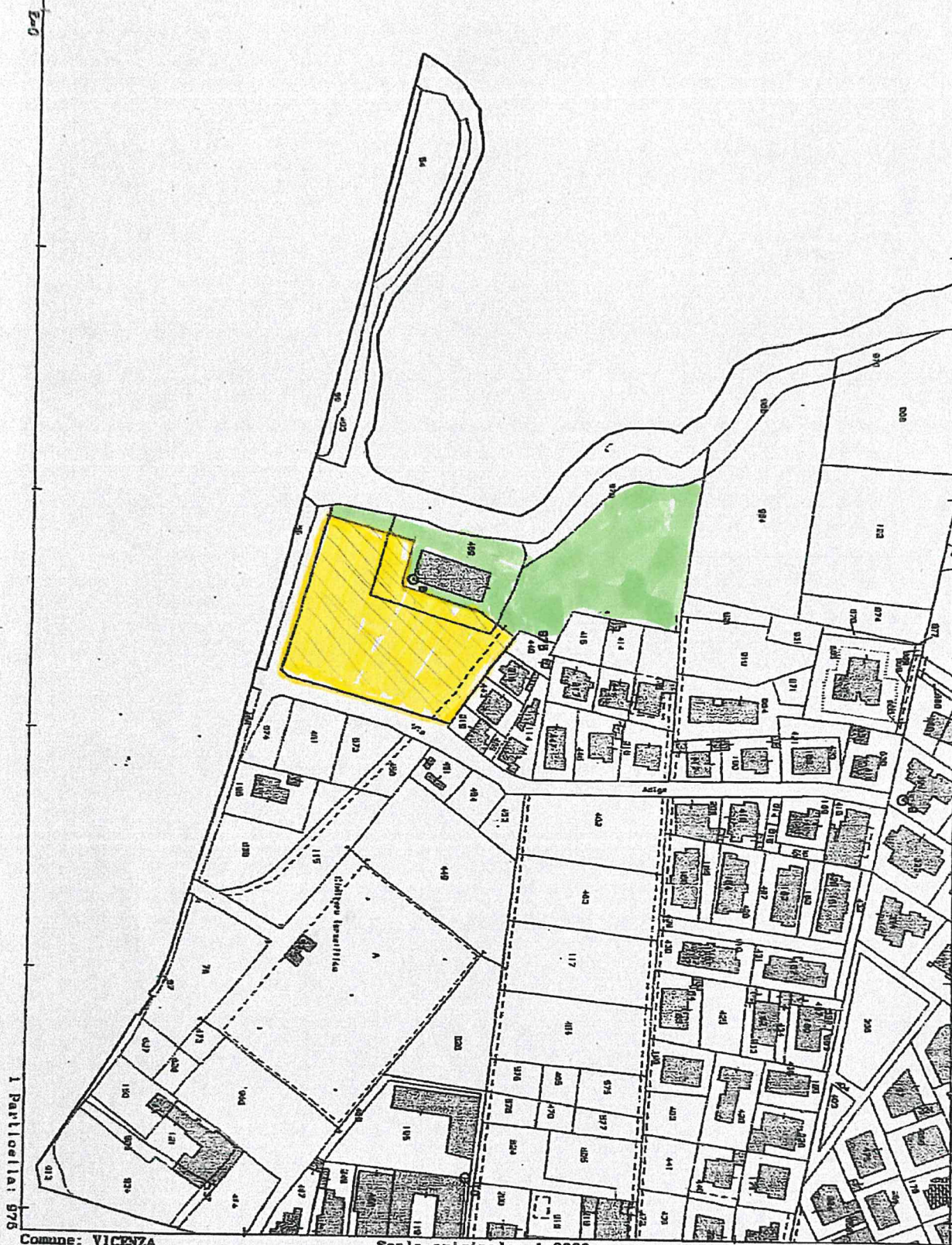
Zaccaria Luca

Zaccaria Francesco

Zaccaria Roberto

Vicenza Progetti s.r.l.
Elvio Re Bon

see



Comune: VICENZA
Foglio: 77

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

27-Ago-2018 11:4:25
Prot. n. T54971/2018

Convenzione ULSS n. 8 Berica

Avv. Gianluca De Blasio <gianluca.deblasio@studiogarzia.it>

2 agosto 2023 alle ore 12:46

A: Filippo Paccanaro <filippo.paccanaro@aulss8.veneto.it>

Cc: mcontin@studiocontinrucco.it, angelo.perin@libero.it

buongiorno Ing. Paccanaro,
come da intercorsi accordi, allego la convenzione sottoscritta in data 31.0'7 dalle parti in tre separati documenti pdf
rappresento che le quote corrette per effettuare i versamenti sono ripartite come segue:

44% eredi Zaccaria Gianni

31% Ing. Roberto Zaccaria

25% Vicenza Progetti

e le coordinate iban di Vicenza Progetti sono le seguenti:

IT08Y0880760870000000200138

segnalo infine che le altre pec a cui inviare i documenti protocollati sono le seguenti:

mauro.contin@ordineavvocativicenza.it

gianluca.deblasio@ordineavvocativicenza.it

cordiali saluti

Avv. Gianluca De Blasio

[viale Sant'Agostino n.134 - 36100 Vicenza](#)

Tel. 04441800195 - Fax 0444327198

tel. [+393491288210](tel:+393491288210)

e-mail gianluca.deblasio@studiogarzia.it

pec gianluca.deblasio@ordineavvocativicenza.it

Attenzione: questa comunicazione è riservata all'uso esclusivo della persona cui è indirizzata e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali in base alla legge. La diffusione, distribuzione o duplicazione della presente comunicazione da parte di persona diversa dal destinatario o di suoi incaricati, è pertanto severamente vietata. In caso di erronea ricezione da parte diversa dal destinatario, siete pregati di volercelo comunicare immediatamente telefonando al numero 04441800195 e restituendoci via posta l'originale della trasmissione.

This transmission is intended for the sole use of the individual and entity to whom it is addressed, and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. You are hereby notified that any dissemination, distribution or duplication of this transmission by someone other than the intended addressee or its designated agent is strictly prohibited, if your receipt of this transmission is in error, please notify us immediately by collect call to 04441800195, and send the original transmission to us by return mail.

3 allegati

 **eredi Zaccaria Gianni.pdf**
926K

 **Zaccaria Roberto.pdf**
731K

 **Vicenza Progetti.pdf**
2455K

ACCORDO MODIFICATIVO

DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Con la presente scrittura privata tra

- l'Ing. **Zaccaria Roberto**, c.f. ZCCRRT49H10L840Q, nato a Vicenza il 10 giugno 1949, residente in Vicenza, Strada Monte Crocetta 16;

di seguito denominato l'“**Ing. Zaccaria**”;

- i signori **Paola Giaretta** (c.f. GRTPLA48P58L840O), **Luca Zaccaria** (c.f. ZCCLCU77E26L840V) e **Francesco Zaccaria** (c.f. ZCCFNC83E12L840Z), quali eredi del signor Gianni Zaccaria (c.f. ZCCGNN46E11L840Z) di seguito denominati gli “**Eredi del Sig. Zaccaria**”;

di seguito l'Ing. Zaccaria e gli Eredi del Sig. Zaccaria congiuntamente denominati per brevità “**Parte Promittente Venditrice**”,

- la Società **Vicenza Progetti Srl**, con sede in Torri di Quartesolo, Via Pola 24, c.f. 03095780247, rappresentata dal Dott. Enrico De Boni,

di seguito denominata “**Vicenza Progetti**”;

da un lato

e

- la società **Cubo Sviluppo Immobiliare Srl**, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 18 Partita IVA 11964760018, rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Italo Sogno; di seguito denominata per brevità la “**Parte Promissaria Acquirente**”;

dall'altro lato

tutti insieme in seguito denominati per brevità le “**Parti**”;

PREMESSO CHE

- A. i termini con la lettera iniziale maiuscola non specificamente definiti nel presente accordo integrativo (di seguito l'“**Accordo Integrativo 2023**”) si intendono definiti come previsto dal contratto preliminare con firme autenticate dal Notaio Paolo Dianese sottoscritto in data 21 ottobre 2019, rep. 127.351 Raccolta n. 44.750 (di seguito il “**Contratto Preliminare**”), con il quale le Parti hanno convenuto di impegnarsi rispettivamente a vendere e a comprare l'Area alle condizioni ivi convenute;
- B. Parte Promittente Venditrice e Vicenza Progetti hanno chiesto a Parte Promissaria Acquirente il nulla osta alla stipulazione di convenzione, il cui testo è Allegato sub 1 al presente Accordo Integrativo, unitamente alla relativa planimetria (la “**Convenzione**”), in base alla quale intendono concedere all'ULSS n. 8 Berica

l'utilizzo temporaneo dell'Area ubicata in via Fratelli Bandiera a Vicenza ivi identificata ad uso parcheggio per i soli dipendenti dell'Azienda ULSS Berica, a decorrere dal 1° agosto 2023 e fino al 31 luglio 2025.

- C. con questo Accordo Integrativo 2023 le Parti intendono (i) regolare il nulla osta di Parte Promissaria Acquirente alla stipulazione della Convenzione e (ii) modificare conseguentemente il Contratto Preliminare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

- 1) Parte Promissaria Acquirente dichiara di nulla opporre alla stipulazione della Convenzione da parte di Parte Promittente Venditrice e di Vicenza Progetti.
- 2) Le Parti concordano di prorogare il termine di avveramento delle Condizioni Sospensive al 31 luglio 2025, con l'intesa che scaduto detto nuovo termine senza che le Condizioni Sospensive si siano avverate, ferma restando la facoltà di rinuncia di cui all'articolo 12 del Contratto Preliminare, quest'ultimo sarà definitivamente privo di efficacia con reciproca liberazione delle Parti da ogni vincolo, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o causa.
- 3) Per quanto non espressamente integrato o modificato con il presente Accordo Integrativo, si applicano e hanno efficacia le condizioni e i termini del Contratto Preliminare.

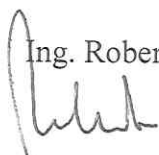
Allegato: testo Convenzione con allegato

Torino-Vicenza, 31 luglio 2023

Paola Giaretta

Luca Zaccaria

Francesco Zaccaria

Ing. Roberto Zaccaria


Vicenza Progetti Srl

L'Amministratore Unico Dr. Enrico De Boni

Cubo Sviluppo Immobiliare Srl
Amministratore Unico Italo Sogno

ACCORDO MODIFICATIVO

DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Con la presente scrittura privata tra

- l'Ing. **Zaccaria Roberto**, c.f. ZCCRRT49H10L840Q, nato a Vicenza il 10 giugno 1949, residente in Vicenza, Strada Monte Crocetta 16;

di seguito denominato l'“**Ing. Zaccaria**”;

- i signori **Paola Giaretta** (c.f. GRTPLA48P58L840O), **Luca Zaccaria** (c.f. ZCCLCU77E26L840V) e **Francesco Zaccaria** (c.f. ZCCFNC83E12L840Z), quali eredi del signor Gianni Zaccaria (c.f. ZCCGNN46E11L840Z) di seguito denominati gli “**Eredi del Sig. Zaccaria**”;

di seguito l'Ing. Zaccaria e gli Eredi del Sig. Zaccaria congiuntamente denominati per brevità “**Parte Promittente Venditrice**”,

- la Società **Vicenza Progetti Srl**, con sede in Torri di Quartesolo, Via Pola 24, c.f. 03095780247, rappresentata dal Dott. Enrico De Boni,

di seguito denominata “**Vicenza Progetti**”;

da un lato

e

- la società **Cubo Sviluppo Immobiliare Srl**, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 18 Partita IVA 11964760018, rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Italo Sogno; di seguito denominata per brevità la “**Parte Promissaria Acquirente**”;

dall'altro lato

tutti insieme in seguito denominati per brevità le “**Parti**”;

PREMESSO CHE

- A. i termini con la lettera iniziale maiuscola non specificamente definiti nel presente accordo integrativo (di seguito l'“**Accordo Integrativo 2023**”) si intendono definiti come previsto dal contratto preliminare con firme autenticate dal Notaio Paolo Dianese sottoscritto in data 21 ottobre 2019, rep. 127.351 Raccolta n. 44.750 (di seguito il “**Contratto Preliminare**”), con il quale le Parti hanno convenuto di impegnarsi rispettivamente a vendere e a comprare l'Area alle condizioni ivi convenute;
- B. Parte Promittente Venditrice e Vicenza Progetti hanno chiesto a Parte Promissaria Acquirente il nulla osta alla stipulazione di convenzione, il cui testo è Allegato sub 1 al presente Accordo Integrativo, unitamente alla relativa planimetria (la “**Convenzione**”), in base alla quale intendono concedere all'ULSS n. 8 Berica

Francesco Zaccaria
Giaretta Paola
Zaccaria Luca
De Boni Enrico

l'utilizzo temporaneo dell'Area ubicata in via Fratelli Bandiera a Vicenza ivi identificata ad uso parcheggio per i soli dipendenti dell'Azienda ULSS Berica, a decorrere dal 1° agosto 2023 e fino al 31 luglio 2025.

- C. con questo Accordo Integrativo 2023 le Parti intendono (i) regolare il nulla osta di Parte Promissaria Acquirente alla stipulazione della Convenzione e (ii) modificare conseguentemente il Contratto Preliminare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

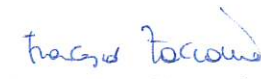
- 1) Parte Promissaria Acquirente dichiara di nulla opporre alla stipulazione della Convenzione da parte di Parte Promittente Venditrice e di Vicenza Progetti.
- 2) Le Parti concordano di prorogare il termine di avveramento delle Condizioni Sospensive al 31 luglio 2025, con l'intesa che scaduto detto nuovo termine senza che le Condizioni Sospensive si siano avverate, ferma restando la facoltà di rinuncia di cui all'articolo 12 del Contratto Preliminare, quest'ultimo sarà definitivamente privo di efficacia con reciproca liberazione delle Parti da ogni vincolo, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o causa.
- 3) Per quanto non espressamente integrato o modificato con il presente Accordo Integrativo, si applicano e hanno efficacia le condizioni e i termini del Contratto Preliminare.

Allegato: testo Convenzione con allegato

Torino-Vicenza, 31 luglio 2023


Paola Giaretta


Luca Zaccaria


Francesco Zaccaria

Ing. Roberto Zaccaria

Vicenza Progetti Srl

L'Amministratore Unico Dr. Enrico De Boni

Cubo Sviluppo Immobiliare Srl

Amministratore Unico Italo Sogno

ACCORDO MODIFICATIVO

DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Con la presente scrittura privata tra

- l'Ing. Zaccaria Roberto, c.f. ZCCRRT49H10L840Q, nato a Vicenza il 10 giugno 1949, residente in Vicenza, Strada Monte Crocetta 16;

di seguito denominato l'“Ing. Zaccaria”;

- i signori Paola Giaretta (c.f. GRTPLA48P58L840O), Luca Zaccaria (c.f. ZCCLCU77E26L840V) e Francesco Zaccaria (c.f. ZCCFNC83E12L840Z), quali eredi del signor Gianni Zaccaria (c.f. ZCCGNN46E11L840Z) di seguito denominati gli “Eredi del Sig. Zaccaria”;

di seguito l'Ing. Zaccaria e gli Eredi del Sig. Zaccaria congiuntamente denominati per brevità “Parte Promittente Venditrice”,

- la Società Vicenza Progetti Srl, con sede in Torri di Quartesolo, Via Pola 24, c.f. 03095780247, rappresentata dal Dott. Enrico De Boni,

di seguito denominata “Vicenza Progetti”;

da un lato

e

- la società Cubo Sviluppo Immobiliare Srl, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 18 Partita IVA 11964760018, rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Italo Sogno;

di seguito denominata per brevità la “Parte Promissaria Acquirente”;

dall'altro lato

tutti insieme in seguito denominati per brevità le “Parti”;

PREMESSO CHE

- A. i termini con la lettera iniziale maiuscola non specificamente definiti nel presente accordo integrativo (di seguito l'“Accordo Integrativo 2023”) si intendono definiti come previsto dal contratto preliminare con firme autenticate dal Notaio Paolo Dianese sottoscritto in data 21 ottobre 2019, rep. 127.351 Raccolta n. 44.750 (di seguito il “Contratto Preliminare”), con il quale le Parti hanno convenuto di impegnarsi rispettivamente a vendere e a comprare l'Area alle condizioni ivi convenute;
- B. Parte Promittente Venditrice e Vicenza Progetti hanno chiesto a Parte Promissaria Acquirente il nulla osta alla stipulazione di convenzione, il cui testo è Allegato sub 1 al presente Accordo Integrativo, unitamente alla relativa planimetria (la “Convenzione”), in base alla quale intendono concedere all'ULSS n. 8 Berica

l'utilizzo temporaneo dell'Area ubicata in via Fratelli Bandiera a Vicenza ivi identificata ad uso parcheggio per i soli dipendenti dell'Azienda ULSS Berica, a decorrere dal 1° agosto 2023 e fino al 31 luglio 2025.

- C. con questo Accordo Integrativo 2023 le Parti intendono (i) regolare il nulla osta di Parte Promissaria Acquirente alla stipulazione della Convenzione e (ii) modificare conseguentemente il Contratto Preliminare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

- 1) Parte Promissaria Acquirente dichiara di nulla opporre alla stipulazione della Convenzione da parte di Parte Promittente Venditrice e di Vicenza Progetti.
- 2) Le Parti concordano di prorogare il termine di avveramento delle Condizioni Sospensive al 31 luglio 2025, con l'intesa che scaduto detto nuovo termine senza che le Condizioni Sospensive si siano avverate, ferma restando la facoltà di rinuncia di cui all'articolo 12 del Contratto Preliminare, quest'ultimo sarà definitivamente privo di efficacia con reciproca liberazione delle Parti da ogni vincolo, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o causa.
- 3) Per quanto non espressamente integrato o modificato con il presente Accordo Integrativo, si applicano e hanno efficacia le condizioni e i termini del Contratto Preliminare.

Allegato: testo Convenzione con allegato

Torino-Vicenza, 31 luglio 2023

Paola Giaretta

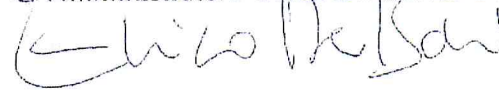
Luca Zaccaria

Francesco Zaccaria

Ing. Roberto Zaccaria

Vicenza Progetti Srl

L'Amministratore Unico Dr. Enrico De Boni



Cubo Sviluppo Immobiliare Srl

Amministratore Unico Italo Sogno

ACCORDO MODIFICATIVO

DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Con la presente scrittura privata tra

- l'Ing. **Zaccaria Roberto**, c.f. ZCCRRT49H10L840Q, nato a Vicenza il 10 giugno 1949, residente in Vicenza, Strada Monte Crocetta 16;

di seguito denominato l'“**Ing. Zaccaria**”;

- i signori **Paola Giaretta** (c.f. GRTPLA48P58L840O), **Luca Zaccaria** (c.f. ZCCLCU77E26L840V) e **Francesco Zaccaria** (c.f. ZCCFNC83E12L840Z), quali eredi del signor Gianni Zaccaria (c.f. ZCCGNN46E11L840Z) di seguito denominati gli “**Eredi del Sig. Zaccaria**”;

di seguito l'Ing. Zaccaria e gli Eredi del Sig. Zaccaria congiuntamente denominati per brevità “**Parte Promittente Venditrice**”,

- la Società **Vicenza Progetti Srl**, con sede in Torri di Quartesolo, Via Pola 24, c.f. 03095780247, rappresentata dal Dott. Enrico De Boni,

di seguito denominata “**Vicenza Progetti**”;

da un lato

e

- la società **Cubo Sviluppo Immobiliare Srl**, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 18 Partita IVA 11964760018, rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Italo Sogno; di seguito denominata per brevità la “**Parte Promissaria Acquirente**”;

dall'altro lato

tutti insieme in seguito denominati per brevità le “**Parti**”;

PREMESSO CHE

- A. i termini con la lettera iniziale maiuscola non specificamente definiti nel presente accordo integrativo (di seguito l'“**Accordo Integrativo 2023**”) si intendono definiti come previsto dal contratto preliminare con firme autenticate dal Notaio Paolo Dianese sottoscritto in data 21 ottobre 2019, rep. 127.351 Raccolta n. 44.750 (di seguito il “**Contratto Preliminare**”), con il quale le Parti hanno convenuto di impegnarsi rispettivamente a vendere e a comprare l'Area alle condizioni ivi convenute;
- B. Parte Promittente Venditrice e Vicenza Progetti hanno chiesto a Parte Promissaria Acquirente il nulla osta alla stipulazione di convenzione, il cui testo è Allegato sub 1 al presente Accordo Integrativo, unitamente alla relativa planimetria (la “**Convenzione**”), in base alla quale intendono concedere all'ULSS n. 8 Berica

l'utilizzo temporaneo dell'Area ubicata in via Fratelli Bandiera a Vicenza ivi identificata ad uso parcheggio per i soli dipendenti dell'Azienda ULSS Berica, a decorrere dal 1° agosto 2023 e fino al 31 luglio 2025.

- C. con questo Accordo Integrativo 2023 le Parti intendono (i) regolare il nulla osta di Parte Promissaria Acquirente alla stipulazione della Convenzione e (ii) modificare conseguentemente il Contratto Preliminare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

- 1) Parte Promissaria Acquirente dichiara di nulla opporre alla stipulazione della Convenzione da parte di Parte Promittente Venditrice e di Vicenza Progetti.
- 2) Le Parti concordano di prorogare il termine di avveramento delle Condizioni Sospensive al 31 luglio 2025, con l'intesa che scaduto detto nuovo termine senza che le Condizioni Sospensive si siano avverate, ferma restando la facoltà di rinuncia di cui all'articolo 12 del Contratto Preliminare, quest'ultimo sarà definitivamente privo di efficacia con reciproca liberazione delle Parti da ogni vincolo, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o causa.
- 3) Per quanto non espressamente integrato o modificato con il presente Accordo Integrativo, si applicano e hanno efficacia le condizioni e i termini del Contratto Preliminare.

Allegato: testo Convenzione con allegato

Torino-Vicenza, 31 luglio 2023

Paola Giaretta

Luca Zaccaria

Francesco Zaccaria

Ing. Roberto Zaccaria

Vicenza Progetti Srl

L'Amministratore Unico Dr. Enrico De Boni

Cubo Sviluppo Immobiliare Srl
Amministratore Unico Italo Sogno

